


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)



N. ATTO 70 ANNO 2004

SEDUTA DEL 21/12/2004 ORE 17,30

OGGETTO:

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PAE) ADOTTATO CON D.C.C. N. 5 DEL 24.05.04 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PEVENUTE DA PARTE DEI PRIVATI, DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI E ALLE RISERVE DELLA PROVINCIA - APPROVAZIONE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA

Il giorno Duemilaquattro il giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze Consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BLONDI ANTONIO	X		DODI GIAN CARLO	X	
UFFANNI LUCIANO	X		FACCHINELLI ALDO	X	
MAZZINI ADELINA	X		FANFONI MASSIMO	X	
BELETTI GIAN LUCA	X		FEDELE FRANCESCAANTONIO	X	
PERCIGA LORENZO	X		GALLI MARISTELLA	X	
PIA MARZIA	X		GRISENTI GIOVANNI	X	
BIANCHI PAOLO	X		MEROSINI COSTANTINO	X	
TECCARINI FRANCO	X		MONTANI GIOVANNI	X	
CHIERICI PAOLO	X		ROMANINI GIUSEPPE	X	
CONTI MARINA	X		TANZI LUIGI	X	
CONTI MAURO	X		TOTALE	21	00

Partecipa Il Vice Segretario Generale Dott.ssa M. Montali che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente Consiglio Comunale Gian Carlo Dodi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Comina scrutatori i Consiglieri: BIANCHI - FACCHINELLI - TANZI
Assessore esterno Dott. Marco Saccani : assente

OGGETTO: Piano delle Attività estrattive adottato con delibera di C.C. n° 5 del 24.02.2004
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte dei privati, degli Enti territorialmente competenti e alle riserve della provincia. **APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2208 del 10.09.1996 è stato approvato il PIAE (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) della provincia di Parma;
- Successivamente sono state approvate delle varianti a tale strumento e precisamente una prima con deliberazione della Giunta Regionale n. 2111 del 24.11.1998, una seconda con deliberazione della Giunta Regionale n. 2176 del 05.12.2000 ed una terza adottata con deliberazione del C.P. n. 35 del 25.03.2003;
- Con questo strumento di pianificazione sovcomunale, sono stati individuati precisi indirizzi riferiti al Comune di Collecchio in particolare individuando quali ambiti estrattivi, quello denominato Ac10 – Naviglio Taro, con potenzialità estrattiva pari a 100.000 mc di ghiaia pregiata, e quello denominato Ac12 – Madregolo, con potenzialità estrattiva pari a 450.000 mc di ghiaie pregiate e fissando, inoltre, obiettivi quantitativi di 750.000 mc per ghiaie pregiate, di 400.000 mc di inerti non pregiati (di cui 200.000 mc già estratti con la “zonizzazione “Cervi”) e di 200.000 mc per argille per laterizi;
- Con deliberazione della G.C. n. 246 del 21.11.2000, si stabiliva di commettere al dott. Andrea Carpena l’incarico per la redazione del PAE comunale al fine di renderlo adeguato alle previsioni del citato Piano Infraregionale per le Attività Estrattive;

Considerato che:

- Con deliberazione n.5 del 24.02.2004, esecutiva, il Consiglio Comunale adottava il PAE comunale a norma dell’art 7 della L.R. 17/91 e successive modificazioni ed integrazioni, costituito da :

TAVOLA	TITOLO
A.1	Inquadramento Territoriale
A.2	Stato di fatto dell’attività estrattiva
A.3.1	Ambito estrattivo AC10 “Naviglio Taro” Geolitologica
A.3.2	Ambito estrattivo AC12 “Madregolo” Geolitologica
A.4.1	Ambito estrattivo AC10 “Naviglio Taro” Idrogeologia
A.4.2	Ambito estrattivo AC12 “Madregolo” Idrogeologia
A.5.1	Ambito estrattivo AC10 “Naviglio Taro” Uso reale del suolo

A.5.2	Ambito estrattivo AC12 “Madregolo” Uso reale del suolo
A.6.1	Ambito estrattivo AC10 “Naviglio Taro” Stralcio Piano Territoriale Parco Fluviale – Stralcio Piano assetto idrogeologico (PAI)
A.6.2	Ambito estrattivo AC12 “Madregolo” Stralcio Piano Territoriale Parco Fluviale – Stralcio Piano assetto idrogeologico (PAI)
P.1.1	Progetto Ambito estrattivo AC12 “Madregolo”
P.1.2	Progetto Ambito estrattivo AC10 “Naviglio Taro”
P.2	Impianti di trasformazione inerti
	Relazione tecnica
	Studio Idraulico
	Norme Tecniche di attuazione

- Lo strumento urbanistico adottato è stato depositato presso la segreteria del Comune per 60 giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione dello stesso sul BUR avvenuta in data 17.03.2004, pertanto entro il 17.05.2004 chiunque poteva formulare osservazioni sul Piano adottato;
- Lo strumento urbanistico è stato trasmesso, in data 02.04.2004, alla Provincia di Parma la quale, con deliberazione di G.P. n.642 del 20.05.2004, ha formulato una serie di riserve, e ai seguenti Enti territorialmente competenti :
 - Parco Fluviale Regionale del Taro il quale, con determina n.99/04 ha espresso parere di conformità richiedendo una serie di adeguamenti del PAE presentato al proprio Piano Territoriale
 - ARPA che in data 18.06.2004 – Prot 8262 ha espresso parere favorevole condizionato alla modifica-integrazione di alcuni articoli delle NTA del PAE adottato
 - AUSL Distretto sud – est che in data 19.05.2004 – Prot 1791 ha espresso parere favorevole condizionato al recepimento di alcune prescrizioni
- Successivamente, anche in recepimento a quanto osservato dalla Provincia e dal Parco Fluviale del Taro, il PAE è stato trasmesso, in data 26.05.2004, alla Regione – Servizio Parchi e Risorse Forestali con richiesta di avvio procedura di valutazione di incidenza a norma art. 8 L.R. 7/2004; in data 25.10.2004 è stata data comunicazione alle autorità militari di avvenuta adozione e deposito del PAE, ed in data 29.10.2004 lo strumento urbanistico è stato trasmesso all’Autorità idraulica del Fiume Po (A.I.Po) e all’Autorità di Bacino per la richiesta di parere di compatibilità idraulica;
- In seguito al deposito sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei privati, che si riportano in elenco e che si allegano al presente atto :

Osservazione N°	data	Protocollo	Presentata da
01	16.04.2004	4487	Ditta Musi Armando e Figli di Parma
02	16.04.2004	4501	Società Italiana Pietrisco – SIP Spa di Madregolo
03	04.05.2004	5289	Industria Laterizi S. Lucia – Felegare di
04	17.05.2004	5899	Società Giarola srl
05	17.05.2004	5900	Sigg. Corradini, Frasari, Salardi, Menozzi
06	17.05.2004	5892	Impresa Begani Anselmo srl

- Il professionista incaricato, geologo Andrea Carpena con la collaborazione dell'ufficio urbanistica del comune, ha predisposto le ipotesi di controdeduzione alle riserve formulate dalla Provincia, dal Parco del Taro e dagli Enti territoriali (Allegato "A") nonché alle osservazioni pervenute dai privati (Allegato B"), osservazioni e controdeduzioni (Allegato "C") che si riportano nei fascicoli allegati al presente atto;
- In data 17.12.2004 il PAE così come redatto a seguito delle osservazioni e controdeduzioni, è stato presentato alla Commissione Urbanistica;
- Il Piano Comunale delle Attività Estrattive, a norma dell'articolo 7 della L.R. 17/91 e successive modificazioni ed integrazioni, è adottato ed approvato con le procedure previste per il Piano regolatore Generale, ovvero ai sensi dell'art 34 della L.R. 20/2000 per il quale il procedimento per l'approvazione del POC si applica anche al Piano comunale per le attività estrattive;

UDITA l'ampia e dettagliata illustrazione del presente punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

UDITO il Consigliere Berciga il quale rileva che dal bilancio si evince che nel 2005 non si prevede di introitare niente dalle cave;

SENTITO il Sindaco il quale replica che l'approvazione del P.A.E. è solo l'inizio, seguiranno tanti iter come fossero dei piani particolareggiati quindi è possibile che si incassi nel 2006 e non nel 2005;

Visti:

1. il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Dirigente del settore ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000);
2. la L.R. 17/91 e la L.R. 20/2000 ed in particolare l'art 34;

CONSTATATO che il presente atto non ha rilevanza finanziaria;

Con n. 16 voti a favore e n. 5 astenuti (Ablondi, Fedele, Berciga, Chierici e Tanzi) ;

DELIBERA:

1. Di approvare le controdeduzioni alle riserve della Provincia formulate con deliberazione della G.P. n.642 del 20.05.2004, alle osservazioni e riserve formulate rispettivamente dal Parco Regionale Fluviale del Taro con determina n. 99/2004 e nei pareri espressi da ARPA e AUSL, così come formulate e riportate nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni" (Allegato "C") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati così come formulate e riportate nell'elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni" (Allegato "C") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3. di approvare gli elaborati di PAE modificati in conformità alle controdeduzioni formulate, in particolare le NTA del Piano e i seguenti elaborati grafici
 - a. tav. P.1.1 "Ambito estrattivo AC 10 Naviglio Taro" – Progetto – Proposta di controdeduzione – scala 1:5000
 - b. tav. P. 1.2 " Ambito estrattivo AC 12 – Madregolo" – Progetto – Proposta di controdeduzione – scala 1:5000
 - c. tav. P.1.3 "Ambito estrattivo A6" – "C. La Pace" – Progetto – Proposta di controdeduzione scala 1:5000

che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare, a norma dell'art 34 della L.R. 20/2000, il Piano comunale delle attività estrattive predisposto dal Dott.. Andrea Carpena appositamente incaricato dall'amministrazione comunale con gli adeguamenti, le variazioni e precisazioni introdotte dalle sopracitate controdeduzioni;

5. di dare atto che per l'attuazione del PAE dovranno essere acquisiti i pareri della Regione per la valutazione di incidenza, a norma dell'art. 8 L.R. 7/2004, e dell'Autorità idraulica del Fiume Po (A.I.Po) e dell'Autorità di Bacino, ai fini della compatibilità idraulica, ai quali il Piano si dovrà uniformare ;
6. Di disporre, a seguito approvazione, il deposito del PAE e la contestuale trasmissione alla Provincia di Parma a norma dell'articolo 34, comma 8 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
7. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000) con n. 16 voti a favore e n. 5 astenuti (Abbondi, Fedele, Berciga, Chierici e Tanzi).

Allegato D.c.c. n. 70 del 21.12.04

COMUNE DI COLLECCHIO

PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 24.02.2004

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

ALLEGATI "C"

CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E OSSERVAZIONI PERVENUTE

Proposta di controdeduzione

RISERVE DELLA PROVINCIA DI PARMA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 642 DEL 20.05.2004-11-12

Riserva 1:

Il Comune dovrà acquisire i pareri preventivi dell'AUSL, dell'ARPA e del Parco del Taro.

Controdeduzione:

I pareri favorevoli dell'AUSL, dell'ARPA e del Parco del Taro sono stati acquisiti, si rimanda alle specifiche controdeduzioni.

Riserva 2

Ai sensi degli articoli 22 e 41 delle NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), il PAE dovrà essere trasmesso all'Autorità di Bacino del fiume Po, per il parere di compatibilità, ed all'Autorità Idraulica competente (AIPO) per l'espressione del parere di cui al R.D. 25/07/1904 n. 523; tali pareri dovranno essere acquisiti prima dell'approvazione del PAE e trasmessi per conoscenza alla Provincia stessa.

Controdeduzione:

In data 29.10.2004 il Piano è stato trasmesso all'Autorità di bacino del f. Po e all'Autorità Idraulica (A.I.Po)

Riserva 3

Il Comune dovrà dare comunicazione dell'Adozione del PAE alle Autorità militari.

Controdeduzione:

In data 25.10.2004 è stata comunicata l'adozione del PAE alle Autorità militari.

Riserva 4

Alcune delle aree estrattive individuate dal PAE adottato, per quanto ricomprese all'interno dei perimetri degli Ac definiti dal PIAE, risultano rientrare in zonizzazioni del PTP del Taro che ne precludono l'attuazione; si invita pertanto il Comune, prima dell'approvazione, a verificare puntualmente tali limitazioni, anche d'intesa con l'Ente gestore del Parco, ed a modificare di conseguenza le tavole di progetto.

Controdeduzione:

Si propone di accogliere la riserva con la modifica dei perimetri delle previsioni per le zone ricadenti nelle zone A, B e C, e con l'aggiornamento delle Superfici utili per l'escavazione dettagliate agli art. 47, 48, 49 e 50 delle NTA. L'attività estrattiva è infatti ammessa solo nelle zone di preparato. Per quanto riguarda le unità di cava U.C.1 "Cà Taro", U.C.2 "Impianto SIP" e U.C.3 "Cà Rossa Sud le modifiche sono solo marginali e non influiscono sui quantitativi estraibili o sulle modalità di sistemazione finale. Nel caso invece l'unità di cava U.C.4 "Naviglio Taro" la modifica riduce in modo significativo i volumi estraibili, si propone quindi di modificare l'area di intervento escludendo le aree verso Sud che ricadono in zona C e ampliando contemporaneamente la previsione verso Nord-Est, ricomprendendo aree afferenti al zona di pre-parco speciale, ubicate tra l'impianto di trasformazione inerti e la strada comunale.

Riserva n. 2:
L'Unità di cava UC1 interessa in parte una zona B "Tutela ambientale generale" nella quale non è ammessa l'attività estrattiva.

Controdeduzione:
Si propone di accogliere la riserva con la modifica del perimetro della previsione per le zone ricadenti nella zona B, e con l'aggiornamento delle Superfici utili per l'escavazione dettaggate all'art. 47 delle NTA.

Riserva n. 3:
L'Unità di cava UC2 interessa in parte una zona B "Tutela ambientale generale" nella quale non è ammessa l'attività estrattiva e in parte una zona P2 di parco speciale che prevede la redazione di un Piano particolareggiato che definisca i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato dall'art. 27 delle NTA del PTCP del Parco.

Controdeduzione:
Si propone di accogliere la riserva con la modifica del perimetro della previsione per le zone ricadenti nelle zone B, e con l'aggiornamento delle Superfici utili per l'escavazione dettaggate all'art. 48 delle NTA.

Per quanto riguarda l'indicazione di condizionare l'attività estrattiva alla redazione di un Piano particolareggiato si evidenzia che le prescrizioni specifiche dell'art. 48 già prevedono che: "Il Progetto dovrà essere sviluppato contestualmente al Piano particolareggiato dal PTP previsto per la zona interessata dall'impianto di trasformazione inerti della ditta SIP s.p.a."

Riserva n. 4:
L'Unità di cava UC3 interessa in parte una zona P2 di parco speciale che prevede la redazione di un Piano particolareggiato che definisca i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità, nonché la destinazione finale delle aree come specificato dall'art. 27 delle NTA del PTCP del Parco.

Controdeduzione:
Si evidenzia che le prescrizioni specifiche dell'art. 48 già prevedono che: "Il Progetto dovrà essere sviluppato contestualmente al Piano particolareggiato previsto dal PTP per la zona interessata dall'impianto di trasformazione inerti della ditta Musi Armando e figli s.r.l."

PARERE DELL'AUSL

L'AUSL ha espresso parere favorevole a condizione che siano accolte le seguenti prescrizioni.

Prescrizione n. 1:
Il monitoraggio della falda dovrà avere frequenza mensile per il controllo del livello piezometrico e stagionale per il controllo della qualità chimica dell'acqua; le analisi chimiche e microbiologiche dovranno essere del tipo "verifica completa" con l'aggiunta del parametro "oli minerali" secondo quanto previsto dal D.L. 27/02 per i controlli di potabilità delle acque distribuite dai pubblici acquedotti.

Introduzione:
Si propone di accogliere l'osservazione, integrando il punto i) dell'art. 27 con la seguente dicitura: "nei parametri devono essere effettuate misure mensili dei livelli piezometrici e almeno due campionamenti stagionali annuali sui quali effettuare, nei laboratori dell'ARPA ed a carico dell'esercente, le necessarie analisi chimiche; le analisi dovranno essere del tipo "verifica completa" di classe C3, di cui al D.P.R. 236/88, e i parametri biologici e della classe C4 per i parametri chimici, limitatamente alla gamma normalmente prevista dal laboratorio dell'ARPA nei controlli di potabilità delle acque erogate dal pubblico, acquedotto secondo quanto previsto dal D.L. 27/02, con l'aggiunta del parametro "oli minerali"; una campagna di analisi deve essere effettuata prima dell'inizio della coltivazione della cava; ulteriori parametri idrochimici potranno essere ricercati su specifica richiesta degli Enti acquedottistici o sanitari."

Prescrizione n. 2:
Le cave interessanti la falda le acque del lago di cava dovranno essere campionate stagionalmente con analisi chimiche e microbiologiche del tipo "verifica completa" con l'aggiunta del parametro "oli minerali" secondo quanto previsto dal D.L. 31/01 così come modificato dal D.L. 27/02 per i controlli di potabilità delle acque distribuite dai pubblici acquedotti.

Introduzione:
Si propone di accogliere l'osservazione, modificando il punto i) dell'art. 27 con la seguente dicitura: "per le cave interessanti la falda si richiedono, durante la coltivazione, campionamenti delle acque del lago ed analisi chimiche e microbiologiche stagionali del tipo "verifica completa" con l'aggiunta del parametro "oli minerali" secondo quanto previsto dal D.L. 31/01 così come modificato dal D.L. 27/02, limitatamente alla gamma normalmente ricercata dal laboratorio dell'ARPA nei controlli di potabilità delle acque erogate dal pubblico acquedotto; ulteriori parametri idrochimici potranno essere ricercati su specifica richiesta degli Enti acquedottistici o sanitari."

PARERE DELL'ARPA

ARPA ha espresso parere favorevole a condizione che siano accolte le seguenti prescrizioni.

Prescrizione n. 1:

Introduzione:
Si propone di accogliere l'osservazione, integrando l'art. 38 delle NTA con il seguente comma: "I progetti di autorizzazione ambientale delle aree interessate da attività estrattiva, ubicate nel Parco del Taro, dovranno contenere le indicazioni del documento "Riquadrificazione morfologica ed ambientale del Taro" elaborato dal Servizio Difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna e dal Consorzio arco fluviale del Taro del 27.4.2004"

Introduzione:
Si propone di accogliere l'osservazione, integrando l'art. 38 delle NTA con il seguente comma: "I progetti di autorizzazione ambientale delle aree interessate da attività estrattiva, ubicate nel Parco del Taro, dovranno contenere le indicazioni del documento "Riquadrificazione morfologica ed ambientale del Taro" elaborato dal Servizio Difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna e dal Consorzio arco fluviale del Taro".

Prescrizione n. 2:
Il trasferimento degli impianti sia soggetto al rinnovo delle autorizzazioni ambientali e atti di consenso.

Introduzione:

Si propone di accogliere la prescrizione integrandole prescrizioni particolari degli art. 48 e 49 con il seguente comma: "Qualora in seguito all'arretamento delle aree di pertinenza dell'impianto sia previsto lo spostamento di impianti di lavorazione dovranno essere acquisite le previste autorizzazioni ambientali".

Prescrizione n. 3:

Qualora emerga durante le operazioni di scavo, anche se connesse a interventi di ripristino morfologico, la presenza di rifiuti interrati il Direttore dei lavori dia immediata comunicazione alle autorità competenti.

Controdeduzione:
Si propone di accogliere l'osservazione, integrando l'art. 33 con la seguente dicitura: "Qualora emerga durante le operazioni di scavo, anche se connesse a interventi di ripristino morfologico, la presenza di rifiuti, il Direttore dei lavori dovrà dare immediata comunicazione alle autorità competenti"

OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEI PRIVATI		
Osservazione n. 1	Prot. 4487	Del 16.04.2004
Prodotta da	Ditta Musi Armando e Figli con sede in Parma	

Osservazione:
Vengono proposte una serie di osservazioni riferite ai singoli articoli delle NTA e sulle quantità previste dal PAE.

1.1 All'art. 12 si chiede di precisare che l'eventuale acquisizione pubblica delle aree di cava sia stabilito in convenzione.

Controdeduzione:
Già accolta normativamente. L'art. 12 recita infatti: "Ove ricorrano le condizioni, le aree destinate ad attività estrattiva comprese in zone tutelate dal P.T.P.R. ai sensi degli art. 17 e 32, nonché quelle site in parchi fluviali esistenti o proposti e in casse di espansione per la laminazione delle piene, potranno essere acquisite, ad escavazione e sistemazione finale ultimata, alla proprietà pubblica: tale eventualità potrà essere opportunamente convenuta e disciplinata nell'ambito della convenzione di cui all'articolo precedente."

1.2 All'art. 24 si chiede di prescrivere l'obbligo del riutilizzo del terreno vegetale per il ripristino della cava da cui proviene.

Controdeduzione:
In alcuni casi la destinazione finale della cava può non richiedere l'utilizzo del terreno vegetale, come ad esempio nel caso di realizzazione di bacini per accumuli idrici.
In questi casi non appare corretto utilizzare il cappellaccio per le operazioni di tombamento parziale o di impermeabilizzazione del fondo del bacino; bensì utilizzare il suolo per interventi di rinaturazione ove è prevista la piantumazione.
Con tale attenzione l'art. 24 prevede che: "Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava e quindi, qualora le modalità di ripristino non prevedano la sua collocazione al termine della coltivazione, non può essere utilizzato per il tombamento delle cave".
L'ultimo comma prevede però che: "Il terreno atto alla produzione vegetale non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto".
Appare quindi parzialmente condivisibile la osservazione presentata, nel senso che qualora il terreno vegetale venga utilizzato per interventi di rinaturazione esterni all'area di cava è giusto che non venga sottoposto a pagamento degli oneri, in quanto non commercializzato.

propone quindi di accogliere parzialmente l'osservazione integrando l'ultimo comma dell'art. 24 con la seguente dicitura: " e del quantitativo necessario per interventi di rinaturazione previsti dal progetto anche esterni all'unità di cava.

3 All'art. 27 si chiede la possibilità di utilizzo dei fanghi delle vasche di decantazione per il ritombamento delle cave.

Controdeduzione:
tema dell'utilizzo dei limi di decantazione derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione delle ghiaie presso i pozzi è attualmente in fase di dibattito. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere emanata una Direttiva approvata dalla Giunta provinciale che chiarisca le modalità di riutilizzo di tali materiali.

dubbi sulla possibilità di utilizzo derivano dal fatto che tali materiali sono classificati quali rifiuti dalla legislazione vigente.

Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po prevede inoltre che nelle fasce A e B sia stata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.L. 5/02/1997 n.22 (Ronchi).

er i materiali che derivano semplicemente dal lavaggio di inerti in natura, prelevati dalle stesse zone fluviali, sembra decisamente non condivisibile il divieto di riportarli nelle aree di estrazione; seppur materiali di scarto fatti in nessun modo possono determinare forme di inquinamento.

alcuni casi invece i limi vengono decantati con l'utilizzo di flocculanti; in questo caso appare condivisibile il divieto di utilizzo per il ritombamento delle cave in zona fluviale, indipendentemente dal rispetto dei limiti di legge.

art. 44 contiene già delle indicazioni in merito, in particolare: "E' consentito il parziale utilizzo di fanghi di pozzo, nei modi previsti dall'attuale legislazione statale e regionale e sentiti gli Enti competenti, per una quota massima del 20 % del materiale necessario al ritombamento."

Si propone comunque di accogliere parzialmente l'osservazione, sostituendo il comma su richiamato con il seguente: "Per il ritombamento delle aree di cava ricadenti nelle zone A e B del Piano Assetto Idrogeologico dovranno essere utilizzati, secondo le modalità e le procedure previste dalla Provincia, i limi derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione delle ghiaie presso i frantoi, se depositati senza l'utilizzo di flocculanti e se previsto dal Piano di sistemazione finale, che dovrà definire anche le modalità di deposito (percentuale massima ammessa, spessori massimi di deposito, grado di consistenza minimo, compattezza e compatibilità).

4 All'art. 32 si chiede di limitare alle sole strade pubbliche il divieto di percorrenza dei mezzi nelle zone III o inferiori individuate dal piano di zonizzazione acustica.

Controdeduzione:
osservazione fa riferimento alla necessità di trasportare i materiali estratti lungo la viabilità golenale. Considerando l'impossibilità di trasportare il materiale lungo la viabilità ordinaria, si ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione con la seguente modifica al primo comma dell'art. 32: "Nella procedura autorizzativa si dovrà, inoltre, definire il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, salvo eventuali deroghe degli Enti competenti".

5 All'art. 36 si chiede di demandare ad un successivo accordo l'obbligo del trasferimento degli impianti fissi di trasformazione inerti.

Controdeduzione:
art. 36 non prevede l'obbligo del trasferimento degli impianti fissi di trasformazione inerti, ma solo, alla scadenza della specifica autorizzazione, la messa in sicurezza e il ripristino del sito per quanto riguarda gli impianti di smaltimento e recupero degli inerti da costruzione e demolizione ubicati nelle fasce A e B del TCP.

L'osservazione non è pertinente.

1.6 All'art 36 si chiede di rivedere il titolo professionale necessario per la redazione del Piano di Sviluppo e Qualificazione Aziendale.

Controdeduzione:

Il Piano di Sviluppo e Qualificazione Aziendale rappresenta un momento decisamente importante per l'individuazione delle azioni di mitigazione degli impianti di trasformazione inerti all'interno del Sito di importanza comunitaria e della Zona di protezione speciale.

Il Piano dovrà inoltre essere sottoposto a valutazione di incidenza come previsto dalla LR 7/2004.

Appare quindi importante che il Piano venga redatto da tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale.

Il Piano contiene peraltro anche interventi di manutenzione e/o sviluppo che coinvolgono attrezzature e strutture; appare quindi corretto prevedere che il Piano venga redatto anche da un tecnico competente secondo le indicazioni del Committente.

Si propone quindi di accogliere l'osservazione, modificando il 7° comma dell'art 36 con la seguente dicitura:

"Il programma di sviluppo e qualificazione aziendale deve essere redatto in stretta collaborazione con tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale, che dovranno controllare le proposte progettuali."

1.7 All'art. 39 si chiede di introdurre la precisazione che le varianti in corso d'opera debbano essere discusse e concordate con l'impresa intestataria della convenzione per la coltivazione della cava.

Controdeduzione:

Le modifiche decise dalla Direzione Lavori e dai tecnici e consulenti di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, non possono essere sostanziali quindi non possono prevedere modifiche alle profondità di scavo, alla quantità estratta, alla superficie di intervento, ma possono consistere in locali modifiche finalizzate ad indirizzare puntualmente gli interventi di recupero previsti, seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva dettata dalle NTA del Piano Territoriale del Parco del Taro.

Si ritiene comunque condivisibile una partecipazione da parte dell'impresa intestataria.

Si propone quindi di accogliere l'osservazione modificando il primo comma dell'art. 39 come segue: "La Direzione Lavori dovrà essere affiancata da tecnici e consulenti di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, in grado di indirizzare puntualmente gli interventi di recupero previsti, seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva dettata dalle NTA del Piano Territoriale del Parco del Taro e definendo, in accordo con la ditta esercente l'attività estrattiva, le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera".

1.8 Si chiede di aumentare il materiale estraibile di ulteriori 100.000 m³ in coerenza con gli obiettivi fissati dal PIAE.

Controdeduzione:

Il PAE assegna tutti i quantitativi resi disponibili dal PIAE per gli ambiti estrattivi Ac10 e Ac 12. L'osservazione non è accoglibile.

Osservazione n. 2	Prot. 4501	Del 16.04.2004
Prodotta da	Società Italiana Pietrisco SIP S.p.a. di Madregolo	

Osservazione:
Vengono riproposti i medesimi punti sollevati nell'osservazione n. 1 della ditta Musi

Controdeduzione:

Rif. proposta di controdeduzione all'Osservazione n. 1.

Osservazione n. 3	Prot. 5289	Del 04.05.2004
Prodotta da	Industria Laterizi S.Lucia S.p.a. di Felegara di Medesano	

Osservazione:

Si chiede di riconfermare fra le previsioni del PAE l'ambito estrattivo per argille "A6" individuato dal PIAE e al PAE 1982.

Controdeduzione:

Si propone di accogliere l'osservazione. La previsione è infatti vigente in quanto definita dal PAE 1982 e non esplicitamente stralciata.

Si propone quindi di individuare l'area nella Tavola P1.3 e di prevedere una specifico articolo normativo con indicate le potenzialità estrattive, le modalità di intervento e sistemazione finale le prescrizioni specifiche.

Si introduce pertanto nelle NTA l'art 51 "Unità di cava A6 - C. La Pace"

Osservazione n. 4	Prot. 5899	Del 17.05.2004
Prodotta da	Società Giarola s.r.l.	

Osservazione:

Si chiede di inserire una nuova area per l'estrazione di ghiaia pregiata immediatamente a valle della corte di Giarola con recupero ambientale di tipo naturalistico con laghetti.

Controdeduzione:

L'osservazione non è accoglibile. L'area di cui si propone l'inserimento ricade infatti in un ambito agricolo di lieve paesaggistico di cui all'art. 40 delle NTA del PTC, individuato nella Tavola C.6.1 nella quale è prevista attività estrattiva solo se individuata dal PIAE.

In tali aree solo il Piano Infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Parma può individuare ambiti poli estrattivi, qualora sia dimostrato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno.

Osservazione n. 5	Prot. 5900	Del 17.05.2004
Prodotta da	Corradini Ella, Frascari Romano e Patrizia, Salardi Agostino e Menozzi Meris	

Osservazione:

Si chiede di inserire una nuova area per l'estrazione di ghiaia pregiata immediatamente a monte della corte di Giarola con recupero finale dell'area con la costruzione di un parcheggio interrato o seminterrato a servizio del complesso pubblico esistente.

Controdeduzione:

L'osservazione non è accoglibile. L'area di cui si propone l'inserimento ricade infatti in una zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui all'art. 12 delle NTA del Piano territoriale di coordinamento provinciale.

In tali zone solo il Piano Infraregionale delle attività estrattive della Provincia di Parma può individuare ambiti poli estrattivi, qualora sia dimostrato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno.

Osservazione n. 6	Prot. 5892	Del 17.05.2004
Prodotta da	Impresa Begani Anselmo s.r.l.	

Osservazione:

Si chiede di inserire una nuova area per l'estrazione di ghiaia in loc. La Pezza, ricadente all'interno dell'ambito Ac12 con l'assegnazione di un volume estraibile di 200.000 m³.

Controdeduzione:

Nella scelta dei siti per l'ambito AC12 si è ritenuto fondamentale, fra l'altro, assumere criteri di valutazione in ordine all'incidenza ambientale.

Questo aveva portato all'individuazione delle unità di cava all'interno di due siti già ora fortemente antropizzati ed interessati da attività produttive in essere di cui uno in corrispondenza di una cava attiva interessata da un progetto di ripristino ambientale di tipo naturalistico, ed un altro all'interno della zona dei frantoi (si richiama la tavola dell'uso del suolo); con questa scelta il PAE ha inteso da un lato non consentire l'interessamento di aree di maggiore pregio ambientale per le attività estrattive che generano, sicuramente, un forte impatto sull'ambiente del Parco del Taro e, da un altro lato promuovere, comunque, con le prescrizioni delle norme di attuazione, un processo di miglioramento complessivo dal punto di vista ambientale e paesaggistico della zona dei frantoi.

Un altro criterio di scelta è costituito sicuramente dalla viabilità di servizio che, come è noto, implica ricadute significative sull'ambiente (rumore, inquinamento ecc.) specialmente in considerazione dell'habitat del Parco del Taro.

L'area di cui si richiede l'inserimento è ubicata nella porzione centrale dell'ambito AC12. Per la coltivazione della cava dovrebbe essere previsto il trasporto del materiale lungo la viabilità golenale almeno fino al frantoio SIP.

Tale viabilità determina un elevato impatto sugli habitat del Parco del Taro, sia per quanto riguarda il rumore che le polveri, nonché per la facilità di accesso.

L'Ente gestore del Parco ha in più occasioni lamentato tali impatti, chiedendo l'interruzione del traffico da cava e la riqualificazione di tale viabilità.

Anche nella fase di approvazione del progetto preliminare della cava UC1 il Consorzio del Parco ha chiesto di limitare a 1 anno il periodo di attività al fine di limitare gli impatti e poter provvedere al più presto alla riqualificazione della viabilità.

Alla luce di tali considerazioni, si propone di non accogliere l'osservazione.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 21-12-04

**COMUNE DI COLLECCHIO
PROVINCIA DI PARMA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: TECNICO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Piano delle Attività estrattive: approvazione

Parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.LGS 267/2000).

Il Dirigente
Arch. Claudio Nemorini

ORIGINALE

COMUNE DI COLLECCHIO
(Provincia di Parma)

N. ATTO 71 ANNO 2004

SEDUTA DEL 21/12/2004 ORE 17,30



OGGETTO: COMPARTO AGROALIMENTARE "I FILAGNI" - VARIANTE ALL'ART.22.4 "U 4 ATTIVITÀ PRODUTTIVE - U 4.3 - IMPIANTI AGROALIMENTARI INDUSTRIALI" DEL RUE VIGENTE AI SENSI ART. 33 LR 20/2000 - ADOZIONE

**ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA**

Il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella Sala delle Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vengono oggi seduti i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
ANTONIO	X		DODI GIAN CARLO	X		
UCIANO	X		FACCHINELLI ALDO	X		
DELINA	X		FANFONI MASSIMO	X		
GIAN LUCA		X	FEDELE FRANCESCANTONIO	X		
LORENZO	X		GALLI MARISTELLA	X		
A	X		GRISENTI GIOVANNI	X		
AOLO	X		MEROSINI COSTANTINO	X		
FRANCO	X		MONTANI GIOVANNI	X		
PAOLO	X		ROMANINI GIUSEPPE	X		
RINA	X		TANZI LUIGI	X		
URO	X		TOTALE	20	01	

Il Vice Segretario Generale Dott.ssa M. Montali che provvede alla redazione del presente essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente Consiglio Comunale Gian Carlo e la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Partecipanti i Consiglieri: BIANCHI - FACCHINELLI - TANZI
Assente il Consiglieri: Dott. Marco Saccani